



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 04/2026
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani e istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI. Immediata esecutività.

L'anno **duemilaventisei** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **20.00** in modalità mista presso la sala delle riunioni o in alternativa in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

ASSENTI

1 LINARDI	VALERIO
2 COSER	MARCO
3 NICOLODI	FABIOLA
4 BERTUZZI	GIADA GEMMA
5 COSER	CHRISTIAN
6 FRIZ	STEFANO
7 IANES	GIORGIO
8 MARCHESE	VERONICA
9 PRUDEL	MARZIA
10 ARICI	MARIA
11 FRIZ	ANDREA
12 ZANLUCCHI	PATRIZIA

giust.	ingiust

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Linardi Valerio**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici a seguito di regolare istruttoria.

L'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo costituiva una componente dell'Imposta Unica Comunale, successivamente abolita – ad eccezione della tassa sui rifiuti – dall'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160, con decorrenza dall'anno 2020.

Il comma 683 del medesimo articolo 1 della Legge nr. 147/2013 stabilisce che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente secondo le disposizioni normative vigenti. Il comma 654 prevede inoltre che le tariffe garantiscano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Il comma 668 del medesimo articolo stabilisce che i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano prevedere, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. In tal caso il Comune può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 nr. 158 e la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 ha disciplinato i criteri per la realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, stabilendo che tale sistema debba consentire la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza e definendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione.

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 nr. 205 ha inoltre attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio integrato dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio europeo «chi inquina paga».

In attuazione di tali disposizioni ARERA ha adottato, tra l'altro, la deliberazione nr. 443/2019/R/RIF, relativa ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, la deliberazione nr. 444/2019/R/RIF in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la deliberazione nr. 363/2021/R/RIF con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Con deliberazione nr. 15/2022 ARERA ha inoltre approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che introduce obblighi minimi di qualità contrattuale e tecnica del servizio.

L'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 nr. 158 disciplina inoltre il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i criteri di determinazione della tariffa.

Nel Documento Unico di Programmazione, aggiornato con deliberazione consiliare nr. 26 del 23 dicembre 2025, l'Amministrazione comunale ha previsto il passaggio ad una tariffa rifiuti di natura corrispettiva, in sostituzione della tassa rifiuti, a decorrere dall'esercizio 2026, al fine di uniformare il sistema di gestione del servizio a quello adottato nei Comuni limitrofi e di promuovere comportamenti virtuosi da parte degli utenti, incentivando la riduzione del rifiuto urbano residuo e il miglioramento della raccolta differenziata secondo il principio «chi inquina paga».

Si è ritenuto, allo stato attuale, di non procedere all'introduzione di una tariffa unica d'ambito con i Comuni di Cimone e Aldeno, in quanto i sistemi di raccolta adottati nei rispettivi territori non risultano ancora omogenei e tale scelta comporterebbe un aumento non giustificato delle tariffe a carico degli utenti del Comune di Garniga Terme.

Nel territorio comunale è da anni operativo un sistema di misurazione puntuale dei conferimenti di rifiuto urbano residuo mediante contenitori stradali dotati di calotta ad accesso controllato tramite tessera personale associata all'utenza, sistema certificato dal gestore del servizio ASIA – Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., che consente di attribuire i conferimenti alle singole utenze e di applicare la tariffa in modo proporzionato alla quantità di rifiuto prodotto.

Tale sistema consente oggi di disporre dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'applicazione della tariffa corrispettiva in luogo della TARI, come attestato dall'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) con nota prot. nr. 4113 di data 23 dicembre 2025, ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147.

Lo schema di regolamento, composto da 35 articoli e predisposto dagli uffici competenti in collaborazione con il soggetto gestore del servizio, è stato illustrato alla Commissione Statuto e Regolamenti comunali nelle sedute del 16 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026 e successivamente aggiornato recependo le indicazioni e i suggerimenti emersi nel corso dei lavori della Commissione, con deposito della stesura definitiva agli atti in data 27 febbraio 2026.

Il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell'anno di riferimento, è basato sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 nr. 158, che prevede l'organizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze.

A differenza della TARI, calcolata principalmente sulla base delle superfici occupate e del numero dei componenti del nucleo familiare o dell'attività svolta, la tariffa corrispettiva prevede una componente variabile correlata alla quantità di rifiuto urbano residuo effettivamente conferito al servizio pubblico.

Il regolamento in approvazione non determina l'importo delle tariffe del servizio rifiuti, ma disciplina le modalità con cui il costo complessivo del servizio viene ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il costo complessivo del servizio è determinato dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dal gestore e validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo il metodo tariffario stabilito da ARERA; il sistema tariffario definito dal regolamento incide pertanto esclusivamente sulle modalità di ripartizione di tali costi tra gli utenti.

La tariffa rifiuti avente natura corrispettiva non costituisce un tributo comunale, ma il corrispettivo patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani reso agli utenti, applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147.

Il nuovo sistema tariffario prevede inoltre una quota minima di conferimenti del rifiuto urbano residuo, determinata annualmente in sede di approvazione delle tariffe, quale contributo alla copertura dei costi generali del servizio.

Il modello tariffario è orientato a promuovere comportamenti virtuosi da parte degli utenti, incentivando la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e il miglioramento della raccolta differenziata, in coerenza con il principio europeo «chi inquina paga».

Lo schema di Regolamento allegato al presente provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, disciplina pertanto l'applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI applicata sino al 31 dicembre 2025.

A seguito dell'istituzione della tariffa corrispettiva, la stessa sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società ASIA – Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., affidataria del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunale.

La tariffa corrispettiva disciplinata dal regolamento allegato è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinati secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in

particolare dalla deliberazione nr. 397/2025/R/rif con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) per gli anni 2026-2029.

Il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021 nr. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 nr. 15, stabilisce inoltre che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine che - a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025 nr. 199 - è stato differito, a decorrere dal 2026, al 31 luglio di ciascun anno.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto opportuno procedere all'approvazione del *“Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*;

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge nr. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, nr. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 2/DF del 22 novembre 2019, che chiarisce come gli atti concernenti la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge nr. 147/2013 non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;

vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nr. 397/2025/R/rif del 05 agosto 2025, recante *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*;

vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nr. 15/2022/R/rif recante il *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*;

vista la Legge provinciale 15 novembre 1993, nr. 36 *“Norme in materia di finanza locale”* ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

vista la Legge provinciale 09.12.2015, nr. 18 avente ad oggetto *“Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, nr. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, nr. 42)”*;

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, nr. 42”;*

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 11.04.1995 nr. 11 e di data 05.12.2019 nr. 4;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 6 di data 25.03.2022;

visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 7 di data 24.06.2003 e successivamente modificato con deliberazione consiliare nr. 13 di data 21.06.2017;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale 21.06.2017 nr. 13;

vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 26 di data 23 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 di data 23 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 185-187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm., dalla Responsabile del Servizio tributi, e dalla Responsabile del Servizio finanziario;

ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2, stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

con voti favorevoli nr. 8 (otto), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 4 (quattro) nelle persone dei consiglieri Arici Maria, Prudel Marzia, Friz Andrea e Zanlucchi Patrizia espressi per alzata di mano, su nr. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto nonché una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;

d e l i b e r a

1. di approvare il *“Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, composto da nr. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2026, la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal regolamento approvato con il presente provvedimento;
3. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cessa l'applicazione nel territorio comunale della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147;
4. di dare atto che la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società ASIA – Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge nr. 147/2013;

5. di dare atto che la determinazione annuale delle tariffe della tariffa corrispettiva avverrà sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dal gestore e validato dall'Ente territorialmente competente secondo le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
6. di dare atto che il Comune potrà prevedere, in sede di approvazione annuale delle tariffe o con successivi provvedimenti, sistemi di incentivazione o premialità finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e al miglioramento della qualità della raccolta differenziata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con voti favorevoli nr. 8 (otto), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 4 (quattro) nelle persone dei consiglieri Arici Maria, Prudel Marzia, Friz Andrea e Zanlucchi Patrizia espressi per alzata di mano, su nr. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

----- Proposta di deliberazione del Consiglio comunale -----

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani e istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI. Immediata esecutività.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 13 marzo 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.ssa Cristina Baldo
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 13 marzo 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr.2 e ss.mm., ed è **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.albotelematico.tnr.it/bacheca/garniga-terme>, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 26 marzo 2026